

Associazione di volontariato *Idra*

iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana per la promozione e la tutela del patrimonio ambientale e culturale
Via Giano della Bella, 7 - 50124 FIRENZE; e-mail idrafir@tin.it
Tel. e fax 055.233.76.65; Tel. 055.48.03.22, 320.16.18.105
web <http://associazioni.comune.fi.it/idra/inizio.html>

Firenze, 10.7.'12

Ai Deputati Italiani
PARLAMENTO EUROPEO

OGGETTO: Nuovo Regolamento del Governo Italiano, al vaglio della Commissione Europea, sulle procedure di smaltimento delle "terre e rocce da scavo": richiesta urgente di intervento, supporto e consiglio.

Onorevoli Deputati,

la scrivente Associazione *Idra* onlus (questo il [link](#) al suo indirizzo web), iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana per la promozione e la tutela del patrimonio ambientale e culturale, attiva dal 1998, ha maturato una significativa esperienza sulla relazione fra ambiente e infrastrutture, anche specificamente sul tema in oggetto.

Un nuovo Regolamento del Governo Italiano sulle procedure di smaltimento delle "terre e rocce da scavo", provenienti principalmente dalla realizzazione di cosiddette "grandi opere", varato congiuntamente dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è attualmente al vaglio della Commissione Europea. Si tratta di una materia particolarmente sensibile e delicata per le preoccupanti conseguenze, anche economiche, che una normativa insufficiente, ambigua o illegittimamente permissiva potrebbe generare nel breve, medio e lungo periodo.

Ci rivolgiamo quindi a Voi con sentimento di urgenza per richiederVi ogni possibile e tempestiva attenzione ai contenuti del Regolamento in questione.

Appaiono esservi palesi incongruenze e difformità fra la normativa europea e quella nazionale. È da lunga pezza infatti che, in Italia, assistiamo a iniziative di Governo apparentemente volte a sottrarre le terre e rocce da scavo ai vincoli opportunamente posti dalla normativa sui rifiuti, specie ove queste provengano da lavori collegati alle c.d. "grandi opere", in particolar modo quando gli escavati siano stati contaminati da sostanze immesse nel ciclo di lavorazione per esigenze di produzione, che risultano tuttavia tossiche o pericolose per la salute e l'ambiente.

A questo proposito ricordiamo brevemente, in sequenza:

- una circolare "interpretativa" (sulla cui legittimità taluni nutrono dubbi) del Ministero dell'Ambiente del 28 luglio 2000;
- la legge 21 dicembre 2001 n. 443 per il "rilancio delle attività produttive", la quale "interpretava" la nozione comunitaria di rifiuto, stabilendo in sostanza che le terre e rocce da scavo, anche se fortemente contaminate, non sono da considerarsi rifiuti. Tale disposizione, correttamente, veniva decisamente respinta in sede comunitaria, con condanna dell'Italia da parte della Corte europea di Giustizia, terza sezione, 18 dicembre 2007, causa C-194/05. Ci risulta però che, fra il varo della normativa e il suo respingimento, l'applicazione della suddetta legge (ripresa dall'art. 186 D. Lgs 152/06) abbia dato luogo al mancato sanzionamento di non pochi reati ambientali, connessi all'improprio smaltimento di terre-rifiuto;
- il D. Lgs n. 4/2008 che, in preteso adeguamento alla normativa comunitaria, nel 2008 tendeva a riportare le terre-rifiuto nell'ambito dei c.d. "sottoprodotti", e cioè di quella categoria di residui indesiderati di produzione che, secondo la Corte europea, potevano essere considerati "non rifiuti", a condizione che il loro riutilizzo avvenisse senza ulteriori trasformazioni preliminari e nell'ambito del medesimo processo di produzione;

- il D.Lgs 205/2010 che ridefiniva, in ossequio alla nuova direttiva rifiuti, nell'art. 184 bis, primo comma, del D. Lgs 152/06 la nozione di sottoprodotto e, al secondo comma, stabiliva che *“sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.”* Contemporaneamente, l'art. 39, quarto comma, D. Lgs 205/2010 stabiliva (e stabilisce) che *“dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 184 bis, comma 2, è abrogato l'art. 186”*.

Ci pare si tenda così a “derubricare” le terre da scavo contaminate a “non rifiuto”, e ciò attraverso l'emanazione di decreti ministeriali cui viene demandato di fissare ‘criteri qualitativi e quantitativi’ suscettibili di fatto di eludere i vincoli posti dalla legge, e di legittimare così il libero riciclaggio per le suddette terre-rifiuto.

Ci risulta che uno degli ultimi atti del Ministro dell'ambiente del Governo precedente all'attuale sia quello dell'emanazione di un “regolamento” per terre e rocce da scavo, contrastante a tal punto con le leggi vigenti e con la normativa comunitaria da venire immediatamente respinto dal Consiglio di Stato.

Peraltro, l'attuale Governo sembra voler procedere, su questo tema, in modo analogo ai precedenti. Esso inserisce nel testo del “decreto legge sulle liberalizzazioni” (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012) l'art. 49, che così recita: *“L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”*.

Allo stato dell'arte, la situazione sembra essere oggi definita dal seguente complesso normativo:

- l'art. 3 (*Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti*) del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2;
- la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 (*«Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.»*);
- l'art. 49 (*Utilizzo terre e rocce da scavo*) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (*«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.»*).

In sintesi, sono molteplici i risultati che il legislatore italiano sembra prefiggersi di raggiungere con le precedenti disposizioni:

- inserire “materiali estranei”, che potrebbero essere inquinati, nell'ambito delle terre di scavo;
- derubricare terre di scavo e matrici di riporto a “sottoprodotti”;
- estendere l'area di materiali coperta dalla definizione di “sottoprodotto”, allo scopo di includervi materiali che dovrebbero, per loro natura, rientrare nell'ambito regolamentato dalla normativa sui rifiuti.

Peraltro, tale intenzione del legislatore sembra risultare in aperto conflitto con la normativa comunitaria. Accennavamo prima alla sentenza della Corte di giustizia europea che aveva già sanzionato, nel 2007, una precedente analoga iniziativa. Ma anche la Corte di Cassazione italiana ha smentito più di una volta la suddetta intenzione (Cass. pen., sez. 3, c.c. 26 ottobre 2006, n. 39369, Scarinci; Cass. pen. sez. 3, 18 giugno 2009, n. 39728, Gioffrè; Cass. pen, 15 maggio 2007, n. 23788, Arcuti; Cass. pen, 12 gennaio 2011, n. 16705, Marietta).

Onorevoli Deputati,

le intenzioni che il legislatore italiano sembra aver posto alla base della propria azione, col risultato di derubricare le terre di scavo-rifiuto a sottoprodotto riciclabile senza costi aggiuntivi, ci sembrano di estrema gravità.


Fra le pieghe del processo normativo che abbiamo esposto, linguisticamente formulato, peraltro, nel solco della peggiore tradizione di artificiosità sintattica e ambiguità semantica, in modo da penalizzare la chiara comprensione delle norme e la certezza dell'applicazione del diritto, pare emergere in realtà uno scopo preciso: quello di privilegiare, agevolandola a dispetto di ogni normativa nazionale e comunitaria esistente ispirata alla più ragionevole salvaguardia di diritti elementari della persona e del bene comune, la concreta realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture “senza se e senza ma”, a discapito dell'integrità dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Vorremmo sottolineare il fatto che l'approvazione di una normativa equivoca e non rispettosa dei dati che la ricerca scientifica mette a disposizione della collettività è suscettibile di provocare non solo contenziosi, ritardi e aggravii di costi rilevanti nella realizzazione delle opere, ma anche indesiderabili costi aggiuntivi a carico dei bilanci pubblici, tutte le volte che sarà necessario provvedere ai risanamenti ambientali che disposizioni poco oculate richiederebbero a valle delle opere stesse.

Da parte nostra, gradiremmo poter proporre osservazioni che contribuiscano in maniera costruttiva alla formulazione di opportuni rilievi da parte della Commissione Europea. Abbiamo informalmente notizia che entro luglio scadrebbero i termini per la pronuncia da parte della Commissione. Chiediamo quindi a ciascuno di Voi aiuto e consiglio, perché si possano anche in questo caso perseguire gli obiettivi di partecipazione in materia ambientale che la Comunità Europea ha solennemente fissato nelle proprie convenzioni. Chiediamo in particolare di essere aiutati a conoscere l'iter del procedimento, le scadenze, le possibili modalità di intervento da parte nostra, i recapiti degli Uffici a cui inoltrare le nostre osservazioni.

In attesa di un riscontro che ci auguriamo tempestivo, restiamo a Vostra completa disposizione.

Il vicepresidente
Pier Luigi Tossani



Il presidente
Girolamo Dell'Olio

